

STATUTO CONFIDI ARTIGIANI E PMI TRIESTE

Art. 1 – Costituzione e Sede

E' costituito con sede in Trieste presso la Camera di Commercio I.A.A., un Consorzio ai sensi dell'articolo 2612 e segg. del Codice Civile, denominato "CONFIDI ARTIGIANI E PMI TRIESTE", di seguito Confidi.

Art. 2 – Durata

La durata del Confidi è stabilita fino al 31 dicembre 2050.

Art. 3 – Oggetto

Il Confidi ha come oggetto principale l'attività di prestazione di garanzie collettive dei fidi e i servizi ad esse connessi e strumentali, nel rispetto delle riserve di attività previste dalla legge. Ha scopo mutualistico, non ha fini di lucro e risponde per le obbligazioni sociali solo con il proprio patrimonio.

Nell'esercizio di tale attività il Confidi potrà, a favore dei propri soci:

- prestare garanzie personali e reali, tipiche ed atipiche, escluse quelle riservate ad altri soggetti da specifiche norme, volte a favorire la concessione di crediti a breve ed a medio-lungo termine in qualsiasi forma tecnica, attraverso stipula di apposite convenzioni o intese con istituzioni creditizie e finanziarie ed altri soggetti pubblici o privati;
- stipulare contratti volti a realizzare il trasferimento del rischio;
- utilizzare in funzione di garanzia depositi indisponibili;
- effettuare attività di informazione, consulenza e assistenza alle imprese consorziate per un miglior utilizzo delle fonti finanziarie e per il miglioramento della gestione finanziaria, ivi compresa la riduzione dei costi legati alle garanzie concesse.

Al fine di un miglior raggiungimento dei propri scopi, e nel rispetto della legislazione vigente, il Confidi potrà compiere tutti gli atti e le operazioni contrattuali di natura commerciale, immobiliare, mobiliare e finanziaria compresa l'assunzione di partecipazioni, esclusa ogni finalità speculativa o di lucro e senza possibilità di distribuzione degli utili, sotto qualsiasi forma.

Il Confidi potrà altresì partecipare alla costituzione di Consorzi di secondo grado o società consortili, anche in forma di cooperativa, al fine di una riduzione dei rischi connessi alla propria attività istituzionale.

Art. 4 – Soci

Il numero di soci è illimitato.

Possono partecipare al Confidi le imprese artigiane e le piccole e medie imprese regolarmente annotate o iscritte al Registro delle Imprese.

Gli enti pubblici e privati e le imprese di maggiori dimensioni possono sostenere l'attività del Confidi con le modalità e nei limiti previsti dalla L. 326/2003 e successive modifiche.

Art. 5 – Ammissione a socio

Le domande di ammissione al Confidi debbono essere presentate su apposita modulistica al Consiglio Direttivo e devono contenere:

- 1) l'attestato di versamento di una quota di partecipazione al Fondo consortile, di cui al successivo art. 9, stabilita dal Consiglio Direttivo nel rispetto della normativa vigente;
- 2) l'impegno a versare al Confidi, all'atto della fruizione della garanzia, una somma proporzionale e comunque non inferiore allo 0,3% rispetto a quella garantita;

- 3) la dichiarazione di sottoporsi alla piena osservanza dello Statuto e degli eventuali Regolamenti;
- 4) l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente.

Art. 6 – Effetti dell'ammissione

Le imprese ammesse a socie del Confidi acquisiscono il diritto a godere dei servizi del Confidi stesso nei limiti e nei termini che saranno stabiliti dal Consiglio Direttivo o dai Regolamenti. Inoltre hanno il diritto di partecipare alle deliberazioni dell'Assemblea ed alle elezioni delle cariche sociali.

I soci del Confidi devono adempiere alle deliberazioni adottate dagli organi consortili, al versamento delle quote e dei contributi richiesti anche a sostegno delle spese di gestione, nonché alla piena osservanza dello Statuto e dei Regolamenti.

Ogni consorzio si obbliga altresì al versamento della eventuale quota per l'incremento e la ricostruzione del patrimonio consortile, nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo.

Art. 7 – Recesso – Decadenza – Esclusione

Il vincolo sociale cessa per la perdita dei requisiti richiesti per l'ammissione, di cui agli artt. 4 e 5.

I consorziati che hanno operazioni in corso non possono recedere dal Confidi se non previa chiusura delle stesse.

Gli altri soci possono recedere dal Confidi inviando richiesta scritta al Consiglio Direttivo. L'effetto del recesso avrà decorrenza dalla data della delibera del Consiglio Direttivo.

Potranno essere esclusi dal Confidi i soci per i quali si è aperta la procedura fallimentare, o che siano stati ammessi alla procedura di concordato preventivo, liquidazione coatta o amministrazione controllata.

Inoltre potrà essere esclusa dal Confidi l'impresa che non osservi le disposizioni dello Statuto, dei Regolamenti e delle delibere dell'Assemblea o del Consiglio stesso o che non abbia versato le quote o i contributi richiesti.

La cessazione del vincolo sociale per qualsiasi causa non dà diritto alla liquidazione delle somme versate, che restano acquisite al patrimonio del Confidi.

Art. 8 – Patrimonio netto

Il patrimonio netto del Confidi, comprensivo dei fondi rischi indisponibili, non può essere inferiore a 250 mila Euro, ovvero al diverso limite fissato dalla legge, ed è regolato dalle vigenti normative di settore. Esso è costituito:

- a) dal fondo consortile;
- b) dagli apporti dei soci;
- c) dai contributi ricevuti a qualsiasi titolo da enti o soggetti pubblici e/o privati;
- d) dai fondi rischi indisponibili;
- e) da eventuali riserve indivisibili;
- f) da eventuali fondi fideiussori;
- g) dagli utili di esercizio.

Le eccedenze e gli interessi attivi maturati sulle somme depositate, a qualsiasi titolo, presso gli Istituti di Credito dovranno essere utilizzati dal Confidi per il raggiungimento degli scopi sociali.

Le riserve ed i fondi di cui sopra non possono essere ripartiti tra i soci né durante la vita del Confidi, né all'atto del suo scioglimento.

Art. 9 – Fondo consortile

Il fondo consortile non può essere inferiore ai 100 mila Euro, ovvero al diverso limite fissato dalla legge, ed è regolato dalle vigenti normative di settore.

Esso è costituito:

- a) dalle quote di partecipazione di ciascuna impresa socia, dai beni acquistati dal Confidi nonché da eventuali altri versamenti;
- b) da eventuali contributi destinati al suo incremento o ricostituzione;
- c) da imputazioni a seguito di delibera assembleare di risorse proprie costituite da fondi rischi o da altri fondi o riserve patrimoniali derivanti da contributi dello Stato, degli enti locali o territoriali o di altri enti pubblici;
- d) da eventuali contributi di terzi destinati al suo incremento.

Art. 10 – Organi

Sono organi del Confidi:

- L'Assemblea dei soci
- Il Consiglio direttivo
- Il Presidente
- Il Comitato esecutivo
- Il Collegio sindacale od il Revisore (ove nominati)

Art. 11 – Assemblea dei soci

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea ordinaria o straordinaria può essere convocata dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno per la trattazione di argomenti di competenza della stessa, con comunicazione inviata almeno 7 giorni prima della data fissata per la convocazione; nell'avviso deve essere riportata l'indicazione dell'ordine del giorno, della data, dell'ora e del luogo dell'adunanza in prima e seconda convocazione.

La seconda convocazione può essere fissata anche per il medesimo giorno a ora successiva.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio o altro termine fissato da norma di legge.

Il Presidente deve inoltre procedere alla convocazione qualora un terzo dei soci ne faccia richiesta.

Art. 12 – Diritto di voto

Ogni impresa consorziata ha diritto ad un voto. E' ammesso il voto postale o tramite altro mezzo che abbia valore legale.

E' ammessa la rappresentanza di un consorziato a mezzo di delega scritta ad altro consorziato, fermo restando che ogni consorziato non può avere più di due deleghe.

Art. 13 – Competenza dell'assemblea

L'assemblea ordinaria:

- 1) provvede ad eleggere il Presidente, il Vice Presidente e gli altri amministratori di cui all'art. 15, scegliendoli fra i consorziati;
- 2) approva i bilanci annuali e delibera sulla destinazione degli utili e sulla copertura delle perdite;
- 3) nomina i componenti dell'eventuale Collegio sindacale ed il suo presidente o dell'eventuale Revisore;
- 4) delibera sui compensi di amministratori e sindaci;
- 5) delibera sugli altri oggetti di competenza o sottoposti alla stessa dagli amministratori o da coloro che ne hanno richiesta la convocazione;
- 6) approva i Regolamenti di cui all'art. 19, predisposti dal Consiglio direttivo.

L'assemblea straordinaria delibera:

- 1) relativamente alle modifiche dello Statuto, salvo quanto previsto dall'art. 15, punto a), e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge e dallo Statuto stesso alla sua competenza;
- 2) la proroga della durata del Confidi nonché la trasformazione o la fusione dello stesso;
- 3) lo scioglimento e la liquidazione del Confidi, provvedendo alla nomina ed alla determinazione dei poteri dei liquidatori.

Art. 14 – Validità e deliberazioni

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo. In sua assenza è presieduta dal Vice Presidente. In assenza di entrambi dalla persona eletta dalla maggioranza dei presenti.

Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario del Confidi. In sua assenza l'assemblea nomina il segretario.

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, compresi i rappresentati, di almeno metà più uno degli aventi diritti di voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti e dei rappresentati.

L'assemblea ordinaria delibera validamente, in prima ed in seconda convocazione, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, computando anche i rappresentati.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di più del 50% (cinquanta per cento) degli aventi diritto al voto ed in seconda convocazione con la presenza di almeno 1/40 (un quarantesimo) degli aventi diritto al voto.

L'Assemblea straordinaria delibera validamente in prima ed in seconda convocazione con voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti computando anche i rappresentati.

Art. 15 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è costituito da:

- 1) il Presidente del Confidi, che lo presiede;
- 2) il Vice-Presidente del Confidi;
- 3) quattro membri eletti dall'Assemblea;
- 4) il rappresentante dell'Amministrazione Regionale ai sensi dell'art. 59 della L.R. 12/2002;
- 5) il rappresentante della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trieste.

I consiglieri ed il Presidente del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Gli amministratori scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi sono dispensati dal presentare cauzione.

Il Consiglio Direttivo è competente per l'ordinaria amministrazione nonché per l'esecuzione delle norme statutarie e delle deliberazioni dell'Assemblea.

In particolare:

- a) provvede all'adeguamento dello Statuto a norme di carattere generale e/o specifiche, purchè non implicino scelte spettanti all'Assemblea dei soci;
- b) delibera in materia di convenzioni per il raggiungimento delle finalità del Confidi;
- c) delibera, con decisione insindacabile, sulle domande di adesione di nuove imprese al Confidi e la cancellazione dei soci;
- d) nomina tre membri del Comitato esecutivo;
- e) predispone i bilanci e la relazione annuale da sottoporre all'Assemblea;
- f) delibera in materia di quote, commissioni e contributi richiesti ai soci, nel rispetto della normativa vigente;
- g) predispone gli eventuali Regolamenti per il funzionamento del Confidi;
- h) determina la misura dei gettoni di presenza e dei rimborsi spese;

- i) nomina e revoca il Segretario e stabilisce il compenso o la retribuzione e le funzioni;
- j) delibera in materia di personale.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi membri.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti e non sono ammesse deleghe. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario del Confidi, cui spetta la corresponsione di un gettone di presenza, calcolato nella misura prevista per i componenti dell'organo stesso.

Art. 16 – Presidente – Rappresentanza

Il Presidente ha la rappresentanza legale del Confidi e la firma sociale di fronte ai terzi ed in giudizio, convoca e presiede l'assemblea ordinaria e straordinaria e le adunanze del Consiglio direttivo e del Comitato esecutivo.

Svolge le funzioni delegategli dal Consiglio direttivo e adempie agli incarichi espressamente conferitigli dall'Assemblea.

Egli ha pure la facoltà di rappresentare il Confidi nelle assemblee di società o enti partecipati, esercitandovi il diritto di voto.

In caso di impedimento o assenza le sue mansioni spettano al Vice-Presidente, ovvero in sua assenza o impedimento, al consigliere più anziano di età.

Art. 17 – Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo è un organo di gestione che agisce su disposizioni del Consiglio Direttivo.

Esso è costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Fanno parte dei membri effettivi il Presidente ed il V. Presidente del Confidi; il terzo membro effettivo ed i due supplenti vengono nominati dal Consiglio Direttivo e scelti fra i soci.

Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Presidente del Confidi. Rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono riconfermabili.

Il Comitato Esecutivo, previa circostanziata istruttoria che tenga conto anche delle garanzie già prestate ed in essere a favore delle imprese consorziate e nel rispetto degli eventuali Regolamenti, delibera sulla concessione, modifica o revoca delle garanzie consortili sulle richieste di fido pervenute dai consorziati.

Le deliberazioni del Comitato Esecutivo sono valide se adottate a maggioranza assoluta dei presenti.

Le mansioni di segretario sono svolte dal Segretario del Confidi, cui spetta la corresponsione di un gettone di presenza, calcolato nella misura prevista per i componenti dell'organo stesso.

Art. 18 – Collegio sindacale o Revisore

Il Collegio sindacale, ove nominato, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili.

Esso assolve la funzione di controllo sull'attività organizzativa, amministrativa e contabile del Confidi.

Il Presidente viene nominato dall'Assemblea tra i tre componenti effettivi.

I compensi dei sindaci sono determinati dall'Assemblea all'atto della nomina.

Il Collegio sindacale, ove nominato, dura in carica quattro anni ed i suoi componenti sono riconfermabili.

Il Revisore, ove nominato, è costituito da un membro nominato dall'Assemblea tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili.

Esso assolve la funzione di controllo sull'attività organizzativa, amministrativa e contabile del Confidi.

I compensi del Revisore sono determinati dall'Assemblea all'atto della nomina.
Il Revisore, ove nominato, dura in carica quattro anni ed è riconfermabile.

Art. 19 – Regolamenti

I criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra il Confidi ed i soci possono essere disciplinati da Regolamenti predisposti dagli amministratori e approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee ordinarie.

Art. 20 – Scioglimento - Liquidazione

In caso di scioglimento del Confidi per una delle cause previste dalla legge, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori che provvederanno alla chiusura delle operazioni in corso e alla definizione di tutti i rapporti con i consorziati.

Le somme residue del Patrimonio, conclusa la procedura di liquidazione, dovranno essere devolute ai fini di pubblica utilità e promozione artigianale su indicazione dell'Amministrazione Regionale.

Art. 21 – Disposizioni finali

Le norme previste dal presente Statuto, attinenti ai principi di mutualità, sono inderogabili e non possono essere abrogate.

Per quanto non previsto dall'Atto costitutivo del Confidi o dal presente Statuto si applicano e si intendono qui trascritte tutte le norme legislative vigenti in materia.